

**DCO 32/08**

**MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO  
CONNESSO AL MECCANISMO  
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA  
(Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04)**

**Osservazioni e proposte Anigas**

*Milano, 01 dicembre 2008*

## Premessa

Anigas rappresenta le proprie osservazioni alle proposte formulate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) nel documento per la consultazione (DCO 32/08) in tema di modalità di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito TEE).

## OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale Anigas osserva che la proposta dell'Autorità di prevedere una formula di aggiornamento del contributo tariffario, attualmente fissato a 100 €/ TEE, non rappresenta oggi una misura prioritaria ai fini dell'efficace funzionamento del mercato, anche in relazione alle recenti modifiche del quadro legislativo in materia (di cui il D.Lgs. 115/08).

Anigas propone di posticipare l'introduzione di una formula dell'aggiornamento del valore unitario del TEE e confermare per il 2009 il contributo di 100 €/TEE (anche in considerazione della convergenza del mercato verso tale valore come dimostra il prezzo di borsa dei TEE degli ultimi mesi) con le seguenti motivazioni:

- scarsa liquidità dell'attuale mercato dei TEE; dai dati disponibili si evince che anche prossimi anni ci sarà scarsità dei TEE in relazione agli obiettivi programmati di risparmio;
- l'impatto della partecipazione dei venditori previsto dal D.Lgs. 115/08 sul meccanismo dei TEE non è stato valutato e/o simulato e pertanto non si conosce come questo verrà influenzato dalla loro azione;
- i valori dei TEE scambiati, presi a riferimento, non sono rappresentativi della situazione attuale del mercato e dei possibili scenari futuri; essi sono riferibili a situazioni di mercato molto diverse da quelle attuali e assolutamente irripetibili.

Anigas ritiene che alla definizione di una formula che non sia in grado di cogliere la reale dinamica dei costi dei TEE, sia da preferire una verifica dell'Autorità che annualmente proceda alla determinazione del contributo tariffario, come avvenuto fino ad ora. Occorre infatti escludere il rischio che ai soggetti obbligati venga riconosciuto un contributo inferiore ai reali costi sostenuti.

Anigas segnala in questa ottica la criticità intrinseca nella formula proposta relativamente all'introduzione di un intervallo di oscillazione per il meccanismo di aggiornamento del contributo tariffario a fronte di un prezzo di borsa che non prevede alcuna forma di limitazione, con conseguente rischio dei distributori di non raggiungere gli obiettivi assegnati se non a fronte di attività in perdita economica.

Un soggetto obbligato, peraltro regolato, non può assumere rischi imprenditoriali su attività accessorie imposte per legge e per le quali sono previste sanzioni in caso di non raggiungimento dei target assegnati.

Anigas osserva che la proposta formulata dall'Autorità:

- dipinge sostanzialmente un quadro di riferimento che rappresenta il passato, una proiezione di valori che, nella migliore delle ipotesi, sono relativi ad un mercato "viziato"

da una serie di anomalie a tutti note, poi in parte corrette anche mediante l'aggiornamento di alcune schede analitiche. Nei primi anni di avviamento del sistema, il mercato ha inoltre usufruito di TEE generati da interventi realizzati nel periodo 2001 - 2004 , disponibilità che con obiettivi molto più bassi di quelli attuali, ha contribuito a generare un eccesso di offerta e quindi la riduzione del valore dei TEE scambiati;

- non considera che la carenza di schede tecniche standardizzate/analitiche e la complessità legata alla realizzazione e presentazione di progetti a consuntivo, ha di fatto “*costretto*” soggetti obbligati ed ESCO a puntare sugli interventi attuabili, ad esempio quelli relativi a lampade fluorescenti compatte ed economizzatori di flusso idrico;
- non tiene conto che il DM 21 dicembre 2007 ha corretto il disequilibrio di mercato tra titoli di tipo I e di tipo II, che si sono stabilizzati nell'ultimo anno intorno a valori di 65/70 €/TEE, per crescere fino a circa 90 €/TEE nelle più recenti contrattazioni.

L'Autorità dichiara nel DCO 32/08 che le quote di TEE scambiati nel mercato borsistico tendono ad essere sempre più elevate; tale mercato presenta attualmente una notevole instabilità, dovuta anche alle correzioni apportate con i citati decreti ministeriali e dagli interventi dell'Autorità. A fronte della difficoltà di previsione del futuro andamento di mercato dei titoli, si ritiene che la variazione del valore del contributo tariffario introduca una pericolosa destabilizzazione di un meccanismo che deve ancora trovare un suo equilibrio.

Inoltre, come riportato anche al punto 3.18 del DCO 32/08, la disponibilità dei TEE a partire dall'obiettivo dell'anno 2009 è lontana dal garantire l'assolvimento degli obblighi in capo ai distributori. Ne sono conferma gli ultimi esiti del mercato, che lasciano presumere una possibile carenza di titoli, anche in considerazione del notevole aumento degli obiettivi di risparmio imposti dal DM 21 dicembre 2007.

Qualora per l'anno 2008 si verificasse l'eccedenza di TEE ipotizzata alla tabella 4 del DCO 32/08, in base al disposto dell'articolo 2 commi 6 e 7 del DM 21 dicembre 2007, si avrebbe un ulteriore incremento degli obiettivi per l'anno 2009 con conseguente aumento della difficoltà ad adempiere agli obblighi per l'anno 2009.

Anigas sottolinea, ancora una volta, che la carenza di schede tecniche standardizzate/analitiche rese disponibili dall'Autorità, i lunghi tempi di approvazione dei progetti a consuntivo e di verifica/certificazione dei risparmi conseguiti limitano l'ambito di intervento e la disponibilità di TEE rendendo ancora più incerto il contesto nel quale si muovono gli operatori.

Ad esempio si fa rilevare la situazione di cui le schede n. 21 e 22 relative alla cogenerazione, congelate da oltre due anni in attesa delle sentenze della giustizia amministrativa. Sarebbero inoltre utili misure che favoriscano la diffusione delle tipologie di intervento proposte con progetti a consuntivo approvati, ad esempio attraverso la predisposizione di nuove schede sulla base delle metodologie di calcolo già utilizzate e approvate e/o la creazione di un database che raccolga le metodologie più significative e diffuse di quantificazione dei risparmi.

Infine Anigas evidenzia l'opportunità che venga valorizzato il risparmio in modo selettivo in funzione della complessità e/o della vita utile dell'intervento proposto per evitare che contributo tariffario in molti casi sia puramente “*simbolico*” . A questo proposito sarebbe

opportuna l'introduzione di un “*moltiplicatore di risparmi*” che tenga conto della complessità tecnico-economica dei diversi interventi e che sia in grado di incentivare progetti di dimensioni considerevoli che possano contribuire in modo decisivo al risparmio energetico nazionale. Interventi di incremento della domanda rischiano infatti, in assenza di misure che supportino correttamente l'offerta, di generare i paventati fenomeni di mancata copertura degli obblighi di risparmio e di forte incremento dei prezzi dei TEE e degli oneri di sistema.

## RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

### **SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1**

*Condividete la proposta dell'Autorità in merito alla struttura generale della formula di aggiornamento del contributo tariffario? Condividete, in particolare, i fattori individuati per applicare efficacemente i principi espressi dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

Anigas ha rilevato un'incongruenza tra i periodi temporali considerati ai punti 4.2. , 4.3. e 4.4. e quelli presi in riferimenti al punto 4.5. e nella tabella 6 che non rendono corretta la determinazione del contributo determinata al punto 4.6. In particolare non c'è coerenza in merito all'anno preso a riferimento (t).

Premesso che Anigas ritiene che la struttura generale della formula non sia accettabile, si segnala che quella espressa nel DCO 32/08 non prende in considerazione i costi sostenuti dai soggetti obbligati in relazione alle attività necessarie alla gestione dell'obbligo di risparmio energetico, in particolare:

- mancati ricavi da vettoriamento connessi alla riduzione dei quantitativi di gas “risparmiati”;
- costi di gestione del “meccanismo”;
- oneri finanziari sostenuti per lo sviluppo e la gestione dell'attività.

Per contro si ritiene che la variazione di prezzi medi dei TEE di anni passati (P), in particolare in considerazione della natura dei fenomeni che l'hanno originata e dell'attuale contesto evolutivo non possa essere considerata un parametro su cui fondare la valorizzazione del contributo tariffario e non sia in ogni caso assolutamente rappresentativa dei prezzi futuri.

Per quanto riguarda i fattori della formula, Anigas rileva le seguenti criticità:

- per il fattore B: si concorda con l'introduzione di una stima del prezzo futuro dei TEE basata sugli accordi registrati, ma non si ritiene invece corretto utilizzare, per il calcolo della variazione una stima effettuata in base ad accordi registrati nel passato e ormai superata da dati a consuntivo. (calcolo effettuato nel paragrafo 4.5 utilizzando il “prezzo previsto 2007”) Questa anomalia è forse da ritenersi una conseguenza dell'incongruenza tra periodi temporali rilevata con riferimento all'intero paragrafo 4.5; in ogni caso Anigas ritiene che la formulazione corretta del parametro B sia quella esplicitata al paragrafo 4.9;

- per il fattore E: ad un aumento del costo dell'energia non corrisponde una riduzione dei costi legati agli interventi di risparmio perché la durata del periodo di risparmio (5-8 anni) non consente di conoscere la variazione del costo dell'energia nel periodo; pertanto non si condivide la correlazione negativa tra variazione del prezzo dell'energia e il valore dell'incentivo al risparmio. Peraltro nel DCO 32/08 al punto 3.22 l'Autorità motiva le difficoltà a determinare analiticamente i costi per la realizzazione dei progetti; a maggior ragione resta quindi ancor più difficile comprendere come all'interno di tali costi si possa determinare l'incidenza del costo dell'energia;
- per il fattore X: tiene conto di condizioni completamente diverse in termini di quadro legislativo di riferimento, obiettivi di risparmio da perseguire, nuovi soggetti obbligati dal 2008 e nuovi soggetti che diverranno obbligati, quali i venditori. Per calcolare correttamente fattore X inoltre, occorre valorizzare la differenza percentuale tra il contributo e il prezzo di mercato incrementato dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori che ad oggi il contributo non copre (mancati ricavi, costi di gestione, oneri finanziari).

#### **SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2**

*Condividete la fascia di tolleranza proposta dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento del contributo tariffario? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

Per quanto riguarda la fascia di tolleranza proposta dall'Autorità, Anigas segnala quanto già indicato nelle osservazioni generali in merito all'intervallo di oscillazione del contributo tariffario.

#### **SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3**

*Condividete la proposta dell'Autorità in merito ai criteri di definizione dei pesi da attribuire ai fattori precedentemente individuati? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?*

Anigas in merito ai criteri di definizione dei pesi da attribuire ai fattori indicati nella formula rimanda alle risposte dei punti precedenti.

#### **SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 4**

*Ritenete che gli approcci alternativi II e III siano preferibili all'approccio I? Se sì, sotto quali profili? Se no, quali altre soluzioni alternative proponete?*

Anigas non ritiene che gli approcci alternativi II e III siano preferibili all'approccio I in quanto i valori considerati negli approcci alternativi sono stimati.